



Comune di BUSSI sul TIRINO

Provincia di PESCARA

ORDINANZA SINDACALE N° 10 del 16.04.2020

Oggetto: Precisazioni sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art.7 dell'ordinanza regionale n.37 del 15.04.2020:soggetti autorizzati allo spostamento

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie , lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID2019";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale» , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;



Comune di BUSSI sul TIRINO

Provincia di PESCARA

Viste le ordinanze regionali:

n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto " Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto " Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

n° 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa";

n°37 del 15 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale avente ad oggetto :nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019-Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 10 aprile 2020,revoca dell'ordinanza n.26 del 07.04.2020, modifica all'ordinanza n.27 del 07.04.2020 e interpretazione dell'Ordinanza n.36 del 13.04.2020-Disposizioni relative alle strutture pubbliche sede di PS/DEA

Considerata la situazione di emergenza sanitaria globale, dichiarata dall'OMS,

Visto l'art. 50 c. 5 del d. Lgs 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di Igiene e salute pubblica.

Tenuto conto che da sempre la coltivazione degli orti del Tirino ha rappresentato un importante e fondamentale sostegno al reddito, ancor più negli ultimi anni a seguito della deindustrializzazione che ha investito tutto il territorio comunale;

Considerato l'aggravamento della situazione economico sociale in occasione della Emergenza Covid 19, si rende necessario provvedere ,unitamente alla cura del territorio,il sostegno e lo sviluppo della piccola economia familiare di autoproduzione

ORDINA

1. Che le disposizioni di cui alla lettera B dell'art.7 dell'ordinanza regionale n.37 del 15.04.2020 sono rivolte a tutti quei Soggetti che hanno in proprietà o affitto la disponibilità documentabile di un appezzamento di terra(fondo agricolo) all'interno dei confini del territorio comunale, coltivabile o da destinare all'allevamento di animali da corte, ragioni legittimanti lo spostamento degli stessi dalla propria residenza , nel rispetto della disciplina nazionale e regionale vigente, nonché della presente ordinanza sindacale
2. E' consentito lo spostamento esclusivamente nell'ambito del territorio comunale,limitatamente ad una sola volta al giorno;
3. Per i soggetti residenti titolari di appezzamenti di terreni al di fuori del territorio comunale, o soggetti non residenti proprietari di terreni all'interno del territorio comunale per gli spostamenti devono fare riferimento alle disposizioni dell'art.8 della su citata ordinanza regionale;
4. Deve sempre essere garantito il rispetto di tutte le misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio.
5. Per il tragitto casa-terreno ci si dovrà munire di autodichiarazione

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 C.P.

SI TRASMETTA copia a :

-Prefetto della Provincia di Pescara

-Locale Stazione Carabinieri

Dalla Residenza municipale, li 16/04/2020

IL SINDACO
Lagatta Salvatore